CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 39

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

(1)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 luglio 1898.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	IV — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-39-articolo-soppresso-dalla-l-2-dicembre-1909-n-744/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it